



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 53

Istituzione dell'addizionale provinciale e metropolitana sul traffico di passeggeri nei porti e negli aeroporti nonché modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di ripartizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali

Indice

1. DDL S. 53 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 53.....	4

1. DDL S. 53 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 53

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Istituzione dell'addizionale provinciale e metropolitana sul traffico di passeggeri nei porti e negli aeroporti nonché modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di ripartizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali

Iter

24 ottobre 2023: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.53

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Misiani \(PD-IDP\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022.

Classificazione TESEO

CANONI E DIRITTI AEROPORTUALI, TASSE DI IMBARCO E SBARCO

[Articoli](#)

ADDIZIONALE DI IMPOSTE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), REGOLAMENTI (Art.1), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.1), PROVINCE (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.2), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 24 ottobre 2023.
Annuncio nella seduta n. 116 del 24 ottobre 2023.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 53

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 53

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MISIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Istituzione dell'addizionale provinciale e metropolitana sul traffico di passeggeri nei porti e negli aeroporti nonché modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di ripartizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali

Onorevoli Senatori. - L'istituzione delle città metropolitane e la radicale revisione dell'ordinamento delle province disposte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (la cosiddetta riforma Delrio), costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle province e delle città metropolitane rischia però di impedire il pieno svolgimento delle funzioni fondamentali da esse svolte e di compromettere l'avvio delle città metropolitane, a fronte di significative ulteriori funzioni a esse attribuite dalla legge.

Nelle more di un più complessivo ridisegno dell'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, il presente disegno di legge, che ripropone un testo presentato nel corso della XVIII legislatura, permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle province e alle città metropolitane, assegnando ad esse un'addizionale pari a 1 euro sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, attuando - per quanto riguarda le città metropolitane - l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, la cui previsione era rimasta sulla carta. Rimane ferma l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita dal comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificata e innovata nel tempo per rendere più efficace il processo di riscossione dell'addizionale che oggi costituisce fonte di finanziamento per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (Fondo trasporto aereo) e, altresì, per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco e sullo sbarco dei passeggeri nei porti e negli aeroporti siti nel territorio delle province e delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo, prevedendo l'applicazione della disposizione dal 1° gennaio 2024, al fine di non imporre un ulteriore tributo al settore del trasporto aereo che è stato colpito in questi anni dalla pandemia da Covid-19. Il riparto dell'entrata viene articolato in due quote, la prima (corrispondente all'80 per cento del gettito calcolato in base all'aliquota *standard* di 1 euro a passeggero) in base ad un accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali; la seconda, corrispondente alla parte residuale comprensiva delle eventuali variazioni in aumento fino a 1,25 euro disposte dalle province e dalle città metropolitane, direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito.

Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai passeggeri imbarcati nei siti portuali, con i medesimi criteri di ripartizione stabiliti per l'addizionale sui diritti di imbarco aeroportuali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il presente disegno di legge interviene anche sull'addizionale comunale sui diritti

aeroportuali, con l'obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai comuni dell'addizionale stessa, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'interno a determinate scadenze e su conti correnti appositi intestati ai comuni. Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai comuni con il totale dei passeggeri viaggianti. La normativa proposta non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce a una più razionale procedura di riparto a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Addizionale provinciale e metropolitana sul traffico passeggeri di porti e aeroporti)

1. Alle province e alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:
 - a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un'addizionale pari a 1 euro sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle province e delle città metropolitane. Le province e le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino a un massimo di 1,25 euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le modalità di ripartizione previste dal presente articolo. L'addizionale è versata per l'80 per cento degli importi dovuti, al netto delle eventuali variazioni in aumento disposte dalle province e dalle città metropolitane, al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2. La parte restante è versata alle province e alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su un apposito conto corrente intestato alla provincia o alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2025. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'addizionale alle tasse marittime relativa all'imbarco dei passeggeri a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle province o delle città metropolitane. L'addizionale è pari a 1 euro, aumentabile fino a un massimo di 2 euro per passeggero, con le modalità di cui alla lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'autorità portuale, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti marittimi di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e alle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione in quote prevista alla lettera a) del presente comma. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della provincia o della città metropolitana. Le province e le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
2. Le quote di cui al sesto periodo della lettera a) del comma 1 sono riassegnate alle province e alle

città metropolitane, secondo criteri stabiliti con apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal comma 3.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria in materia di viabilità e delle spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le variazioni delle tariffe disposte dalla provincia o dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni stesse, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, fatta salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Art. 2.

(Procedure di riparto dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« *11-bis.* Il versamento delle somme di cui al comma 11, lettera *a*), è effettuato, a decorrere dall'anno 2023, su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni secondo le seguenti scadenze di versamento:

a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'interno provvede a erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale;

b) entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente.

11-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definite ulteriori modalità applicative di riparto delle somme di cui al comma 11-*bis* ».

